

DELIBERA N. 155/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEIDEA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEIDEA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 36 BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Teleidea S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleidea nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 7, 9 e 10 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 4 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 7, 9 e 10 settembre 2010; in particolare, nel corso della trasmissione dei programmi televisivi *“Canta e balla con noi – Gigione e Jo Donatello”* e *“Port Tv – Ultimo Kilometro”* è stata rilevata la presenza sullo schermo televisivo *“di sovrimpressioni promozionali delle attività del duo musicale e dei loro cd”*, nonché *“la presenza di marchi/società o della loro denominazione o attività/contatti prive di relativa segnalazione pubblicitaria”*;

RILEVATO che la società Teleidea S.r.l., con memoria difensiva datata 1 febbraio 2012, ha sostenuto che i programmi televisivi in questione *“sono prodotti e realizzati da terzi”*; la parte richiama, poi, la disposizione contenuta nell'art. 40 bis, d.lgs. 177/05, riconducendo i due programmi televisivi alle categorie dei programmi di intrattenimento leggero e dei programmi sportivi; la parte, inoltre, sostiene la tardività della notifica dell'atto di contestazione in virtù del *“lungo lasso di tempo tra eventuale violazione e contestazione”*, circostanza che *“ha reso difficile le controdeduzioni da parte dell'emittente, non essendo tenuta Teleidea a conservare trasmissioni andate in onda un anno e mezzo fa”*;

RILEVATO che la società Teleidea S.r.l., in sede di audizione il giorno 6 marzo 2012, ha dichiarato di aver interrotto la programmazione televisiva sopra riportata;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato non risulta meritevole di accoglimento; infatti, la programmazione televisiva contestata non è classificabile come *“pubblicità”*, ossia come forma di messaggio diffuso, dietro compenso o a fini di autopromozione, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la fornitura dietro compenso di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. La natura promozionale di un messaggio può evincersi dal suo *contenuto*, dalla *forma*, dal *contesto in cui è stato diffuso*, e dall'*effetto che ingenera negli utenti/consumatori*. Nel caso di specie, la programmazione televisiva segnalata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana non assume una valenza tipicamente promozionale, difettando la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la natura promozionale della comunicazione anche per l'utilizzazione di formati e linguaggi che non sono tipici della comunicazione pubblicitaria; in particolare, non ricorrono quegli elementi sufficientemente in grado a qualificare quanto trasmesso come pubblicità, in quanto, non si da indebito rilievo a specifici prodotti/servizi mediante insistite inquadrature in primo piano, né se ne incoraggia direttamente l'acquisto; inoltre, non si rinvencono particolari espressioni pronunciate nel corso del programma televisivo caratterizzate dall'uso di toni celebrativi nella descrizione del

prodotto/servizio, che possano compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; in altri termini, il riferimento a prodotti/servizi rispetta la struttura narrativa - editoriale del programma, senza che abbia alcun indebito rilievo, intendendosi per tale un'insistenza particolare sugli stessi, che non sia giustificata da esigenze narrative - editoriali del programma televisivo stesso;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Teleidea riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 7, 9 e 10 settembre 2010, non integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

DELIBERA

1. L'archiviazione degli atti del presente procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Teleidea S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleidea con sede in Chianciano Terme (SI), alla via Tevere n. 4, cap 53042;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci

